

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI
e del Vice Presidente ZUGNO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato » (352):

PRESIDENTE, *relatore* . . . Pag 850, 851, 852, 853
854, 857, 858

ATTAGUILE, *sottosegretario di Stato per le finanze* 851, 858

BANFI 852, 854

CERRI 856

LI VIGNI 853, 854

STEFANELLI 853

TRABUCCHI 855, 857, 858

ZUGNO 854, 857

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge

6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni » (1089) (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*) (1):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 846, 847, 848

ANDERLINI 848

ATTAGUILE, *sottosegretario di Stato per le finanze* 848

FORTUNATI 848

SOLIANO 847

TRABUCCHI 847

Discussione e rinvio:

« Integrazioni degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni ».

procedure per la determinazione dei tassi agevolati » (1117).

PRESIDENTE Pag. 848, 849, 850
 PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 850
 SEGNANA, relatore 848, 850
 TRABUCCHI 849

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Borsari, Buzio, Cagnasso, Cerri, Cipellini, Collella, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini ed il senatore Zuccalà dal senatore Banfi.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e per il tesoro Picardi.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Vice Presidente ZUGNO

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni » (1089), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Tiberi, Scardaccione, De Marzi e Lombardi: « Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Nei benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, rientrano anche i trasferimenti che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, semprechè sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.

Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio sia che il prezzo venga pagato in unica soluzione o con dilazione nel tempo.

Come si ricorderà, il disegno di legge è già stato da noi esaminato in sede referente nella seduta del giorno 12 scorso. In quella occasione la Commissione unanimemente concordò con il Governo di modificare come segue l'articolo unico:

« I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, semprechè sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.

Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo ».

Su proposta del senatore Soliano, poi, si convenne sulla opportunità di modificare il titolo del disegno di legge, nel senso di sostituire le parole « Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado » con le altre « Norme relative all'applicazione agli atti di com-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

pra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado », così da giustificare la eliminazione del contenzioso pendente.

La Commissione, sempre all'unanimità, approvò infine la richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante; richiesta accolta dalla Presidenza del Senato.

Non ho altro da aggiungere se non l'invito alla Commissione di voler approvare il disegno di legge con i suddetti emendamenti.

T R A B U C C H I . Penso si possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame. Tuttavia, visto che stiamo uscendo dalla controversa questione di Assisi, per cui ci siamo pentiti di aver a suo tempo troppo celermente approvato quella legge, ritengo si debba fare anche in questo caso la considerazione che fece allora il sottosegretario Piola, allorchè precisò che si trattava di un caso eccezionalissimo. Infatti, la legge di registro non assoggetta i contratti di compravendita che avvengono nell'ambito di una famiglia a un tasso diverso dagli altri contratti; soltanto presume che i contratti di compravendita che avvengono nel campo della famiglia siano apparentemente sostitutivi, cioè simulino delle reali donazioni. Tanto peggio quando la vendita è con riserva di usufrutto o con costituzione di garanzie.

Noi adesso andiamo a stabilire che i benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, sono estesi anche agli atti di compravendita tra parenti fino al terzo grado. Sono disposto a ritenere che sia giusto facilitare tali passaggi, in modo che la proprietà si concentri nell'unico figlio o nei pochi figli che lavorano effettivamente la terra e non anche in coloro che se ne vanno a svolgere altre attività; tuttavia, pur pensando ciò, dobbiamo dire che non intendiamo, con l'approvazione di questo disegno di legge, decampare dal principio che la legge del registro chiaramente stabilisce, ossia che gli atti di compravendita i quali avvengono entro il terzo ordine di parentela devono ritenersi — con la presunzione che è umanamente compatibile — normalmente costituenti donazioni.

Altrimenti, per aprire una porticina a favore dei coltivatori diretti, spalancheremmo

addirittura le cateratte del Nilo a favore di tutti quelli che vogliono effettuare donazioni e camuffarle da compravendite.

Quindi, diciamo di ritenere necessario modificare il regime successorio in modo da ritoccare le aliquote che attualmente sono veramente al di fuori di ogni logica, ma senza intaccare il principio della presunzione, sul quale si basa oramai da molto tempo la realtà fiscale e contrattuale.

S O L I A N O . A mio avviso, una parte delle preoccupazioni del senatore Trabucchi dovrebbe essere fugata dal fatto che non si modificano gli altri articoli della legge che disciplina la concessione delle agevolazioni.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Indubbiamente, nel caso di Assisi, è stata compiuta una enormità notevole e tutti siamo sotto lo *shock* dell'atto compiuto dal Parlamento. Non vorrei, però, che l'ombra di Assisi ci impedisse di compiere serenamente anche gli atti legislativi più normali.

Il disegno di legge in esame riguarda un limitatissimo settore della costituzione di doti: esclusivamente quello dell'acquisto della proprietà nell'ambito di una famiglia. Nella relazione scritta che accompagna il provvedimento ho riportato il seguente parere della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette del 18 maggio 1965: « L'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, menziona il contratto di compravendita perchè è negozio tipico, consueto e comune, di trasferimento di proprietà, ma la finalità del legislatore è stata essenzialmente quella di agevolare i trasferimenti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, e, pertanto, si interpreta secondo l'intenzione del legislatore la norma stessa quando la si ritenga applicabile anche al contratto di vitalizio, il quale, come la vendita, implica un trasferimento di proprietà, da colui che costituisce il vitalizio a colui che lo deve corrispondere. Ciò che conta — conclude la Commissione — è l'acquisto a titolo oneroso del fondo rustico e non la forma del pagamento del corrispettivo ».

Se in qualche caso può intervenire la simulazione, non è certo la nuova norma che de-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

termina l'inconveniente, in quanto noi ci limitiamo a precisare che i benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, spettanti ai figli che vivono fuori della famiglia devono intendersi concessi anche a quelli che vivono nella famiglia. Miriamo, cioè, alla costituzione di un'azienda familiare intestata a un coltivatore diretto o a uno o più dei suoi figli.

Stando così le cose, ritengo che il timore avanzato dal senatore Trabucchi non abbia fondamento e lo prego, pertanto, di approvare il testo sostitutivo dell'articolo unico di cui ho dato lettura, proposto sia dal senatore Soliano che da me.

FORTUNATI. È chiaro che cosa si intende per azienda contadina? Secondo me, si apriranno le cateratte cui accennava il senatore Trabucchi se e in quanto vi sia incertezza su tale definizione.

PRESDENTE, relatore. Il concetto è definito molto bene da una norma apposita, la quale fissa con esattezza tutti i relativi criteri, soggettivi ed oggettivi.

ANDERLINI. L'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, stabilisce che le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta ad eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso.

PRESDENTE, relatore. Tali norme restano pienamente valide.

ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo conferma di es-

sere favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo unico.

PRESDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

In accoglimento della proposta del senatore Soliano, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati » (1117)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGNANA, relatore. Il disegno di legge n. 1117, presentato dal Governo il 6 febbraio del corrente anno, reca il titolo: « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati ». Questo provvedimento ha, cioè, lo scopo di integrare gli stanziamenti per la concessione di contributi sugli interessi agevolati dei finanziamenti previsti da varie leggi di notevole importanza per lo sviluppo della nostra economia e per altri particolari set-

tori. Infatti, a seguito dei provvedimenti in campo bancario, con l'aumento dei tassi di interesse, si è verificato che gli stanziamenti previsti nel bilancio per leggi di interesse generale, come il Piano verde, per la legge 30 luglio 1959, n. 623, per la legge per il Vajont, per la legge per i colpiti dal terremoto in Sicilia e per tutta una serie di provvedimenti che sono citati nel disegno di legge, non sono più sufficienti per far fronte a quei finanziamenti in misura pari ai decorsi anni. Pertanto si ritenne necessario presentare questo disegno di legge che propone un aumento degli stanziamenti relativi a queste leggi.

Inoltre, vengono proposte nuove norme riguardanti i tassi da applicare sui finanziamenti previsti con queste leggi. Infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, i tassi agevolati, per quanto riguarda le incentivazioni all'economia e le leggi speciali, sono fissati in alcuni casi con le stesse leggi, mentre in altri tale adempimento è demandato al Ministro del tesoro. Con l'articolo 11 del disegno di legge si propone in tutti i casi il trasferimento della competenza a decidere sui tassi agevolati di interesse al Ministro del tesoro, ciò evidentemente ai fini di una maggiore tempestività nei procedimenti di revisione di detti tassi.

Dopo queste poche parole sullo spirito del disegno di legge, va subito osservato, come gli onorevoli colleghi avranno senz'altro già notato, che quanto proposto con questo disegno di legge è stato in gran parte già recepito nel decreto-legge per il rilancio dell'economia, attualmente in discussione alla Camera dei deputati. La prima osservazione che desidero esprimere in merito al disegno di legge si riferisce a quanto ebbi già a sostenere per quelle leggi speciali non richiamate nel citato decreto-legge.

In occasione della discussione sul primo decreto-legge ebbi a far rilevare alcune carenze, in modo particolare quella, a mio avviso di grande importanza, relativa alla mancata previsione di integrazione degli stanziamenti per la legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente le zone depresse del Centro-Nord. Nel corso della stessa discussione feci rilevare anche che non era stata tenuta presente l'esigenza di integrazione dei fondi relativi

alla legge 12 marzo 1968, n. 326; così pure nel decreto-legge non era stato inserito un finanziamento suppletivo di alcuni articoli del Piano verde, che invece trovano copertura con questo disegno di legge.

Dovremmo rivolgere la nostra attenzione a quelle norme che non sono state recepite nel decreto-legge per il rilancio dell'economia, relative a finanziamenti suppletivi di alcune leggi che pur meritano, a mio giudizio, altrettanta attenzione di quelle che sono state oggetto di rifinanziamento attraverso il citato decreto-legge.

Prima di procedere ulteriormente nell'esame del disegno di legge, ritengo però che il Governo, quale presentatore del disegno di legge stesso, debba fornire alla Commissione indicazioni precise circa la sua intenzione relativamente ai finanziamenti disposti con le leggi di cui nel decreto-legge non è fatto cenno e anche circa la copertura dell'onere relativo. In merito a quest'ultimo argomento va notato, infatti, che, per alcune disposizioni, il decreto-legge per il rilancio dell'economia attinge alle stesse fonti di copertura previste per questo disegno di legge. Occorrerebbe quindi verificare la disponibilità del Fondo costituito presso il Mediocredito centrale, che è una delle fonti di finanziamento del decreto-legge.

Pertanto, al momento attuale, non mi sembra che sia possibile procedere nell'ulteriore esame di un provvedimento di così grande importanza, ma che sia indispensabile che preventivamente il Governo si pronunciasse e fornisse quelle indicazioni cui ho fatto cenno.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Segnana. Secondo la proposta formulata dal relatore, il Governo dovrebbe fornire alla Commissione precise indicazioni circa le sue intenzioni se mantenere l'attuale testo del disegno di legge, modificarlo o ritirarlo per proporre un nuovo testo.

T R A B U C C H I . A mio giudizio è necessario che l'esame del disegno di legge venga rinviato, soprattutto, perchè è in discussione alla Camera dei deputati il decreto-legge per il rilancio dell'economia e non è possi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

bile procedere nell'esame del disegno di legge n. 1117 prima che sia concluso l'iter parlamentare del citato decreto-legge. Inoltre, essendo stati inseriti nel testo del decreto-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati alcuni articoli di questo provvedimento, si potrebbe ritenere che essi debbano considerarsi implicitamente ritirati; questo discorso ci porterebbe però ad affrontare difficili questioni di procedura.

Pertanto, in attesa della conclusione dell'esame da parte del Parlamento del decreto-legge, la decisione più opportuna, a mio avviso, è quella di un rinvio della discussione del disegno di legge n. 1117, senza però dare a questo rinvio una precisa motivazione.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento senza motivazione, anche se, nella sostanza, quanto osservato dal senatore Segnana ha valido fondamento; ciò perchè, in conseguenza della promulgazione del decreto-legge per il rilancio dell'economia, vi è l'esigenza di assicurarsi della disponibilità della copertura e perchè, naturalmente, ove il decreto-legge venisse convertito in legge dal Parlamento, occorrerebbe ristrutturare il disegno di legge. Comunque, per non complicare le procedure, è opportuno procedere ad un semplice rinvio dell'esame del provvedimento, perchè in tal modo non si pregiudicherebbe niente e il Governo, dopo la conclusione dell'iter parlamentare del decreto-legge, potrà assumere le decisioni che si rendessero necessarie in merito al disegno di legge n. 1117.

S E G N A N A , *relatore*. Sono senz'altro favorevole ad un rinvio. Poichè però le carenze da me lamentate riguardano settori di notevole importanza — non sono certo di poco conto, ad esempio, i finanziamenti relativi alle citate leggi n. 326 e 614 — rivolgo una viva preghiera al sottosegretario Picardi perchè, approfittando di questo rinvio, nel frattempo si esaminino la possibilità, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge o di uno stralcio di questo provvedimento, di pervenire ad un finanziamento integrativo delle citate leggi.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo, ma occorrerà comunque attendere la conclusione dell'iter parlamentare del decreto-legge.

P R E S I D E N T E Mi associo alla richiesta del senatore Segnana, soprattutto per quanto riguarda la legge n. 614.

Il Governo e il relatore hanno formalmente proposto un rinvio dell'esame del disegno di legge. Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1117 è rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,45).

Presidenza del Presidente MARTINELLI

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato » (352)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato alla Presidenza il 19 novembre 1968, vale a dire che giace da ben due anni presso il Senato; esso riguarda la vendita al comune di Venezia di cinque immobili che nel disegno di legge sono analiticamente descritti. Il primo si riferisce a 48.250 metri quadrati dell'immobile patrimoniale dello Stato « ex sacca S. Elena », sito in comune di Venezia, che lo adibisce già da molto tempo a cantiere dell'Azienda comunale di navigazione interna lagunare. Per questo bene, in data immediatamente antecedente alla presentazione del provvedimento in esame, venne fatta una stima dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia per un totale di 210 milioni; poichè tale cifra supera i cento mi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)64^a SEDUTA (18 novembre 1970)

lioni, che è il limite stabilito per la vendita di beni demaniali a trattativa privata, occorre un provvedimento legislativo.

Per gli altri beni — che sono quattro — sono indicati valori approssimativi e per essi il prezzo dovrà essere precisato, nella convenzione di vendita, dall'Ufficio tecnico erariale: questa è la ragione per cui la materia del disegno di legge è regolata in separati articoli.

In che cosa consistono questi beni? Del primo ho già detto: il Comune lo adibisce da lungo tempo a cantiere dell'Azienda comunale di navigazione interna lagunare; l'altro gruppo di beni riguarda aree che il comune di Venezia chiede gli vengano concesse per essere messo in condizioni di assolvere vitali e urgenti problemi connessi alla sua espansione urbanistica e allo sviluppo turistico della città. Naturalmente, per questi beni deve essere inserito il vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità. Ma vediamo più da vicino questi quattro beni: si tratta dell'isola di S. Spirito della superficie di metri quadrati 23.140, del valore approssimativo di lire 4.300.000; dell'isola di S. Giacomo in Palude, della superficie di metri quadrati 11.730 e del valore approssimativo di lire 2.800.000; dell'isola del Lazzaretto Vecchio, della superficie di metri quadrati 25.300 e del valore approssimativo di lire 75 milioni e dell'isola della Certosa — con esclusione dei mappali 1 e 2 — per una superficie di metri quadrati 140.000 e del valore approssimativo di lire 260 milioni. Questi ultimi quattro beni fanno ancora parte del Demanio pubblico, ramo Difesa, ma non interessano più il Ministero della difesa. Preciso che, trattandosi di una cessione multipla di beni al comune di Venezia, l'Amministrazione del demanio — Ministero delle finanze — ha ritenuto opportuno includere anche gli altri cespiti nel disegno di legge in discussione.

Ho detto che questi beni fanno parte del Demanio difesa e a questo proposito l'articolo 4 del provvedimento recita: « Il ricavato della vendita dell'immobile "isola della Certosa" di cui al n. 4 del precedente articolo 2 sarà portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destina-

to esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate ». Ora, dico subito che la nostra Commissione, già dalla scorsa legislatura, introdusse il principio fermo che le entrate vanno allo Stato senza distinzioni specifiche; conseguentemente, se le Forze armate hanno bisogno di maggiori stanziamenti, la strada maestra è quella della richiesta formale attraverso il bilancio e pertanto, come relatore, chiederò la soppressione di tale articolo. Dico questo non certo per mancanza di riguardo alle nostre Forze armate, ma semplicemente perchè noi abbiamo sancito un principio giuridico al quale manteniamo fede. Devo aggiungere che, per quanto riguarda l'articolo 1, vale a dire il compendio ex Sacca S. Elena, una parte della superficie totale — e cioè tremila metri quadrati — verrebbe destinata dal Comune all'ampliamento della Biennale d'arte di Venezia; l'altra parte viene destinata, invece, per venti anni a cantiere per l'Azienda comunale di navigazione interna lagunare. A questo punto io mi sono posto un quesito: se prima dei venti anni (poniamo dieci) occorresse trasferire il cantiere in altra parte della città, che cosa avverrebbe? Avrebbe luogo una azione di rivendica da parte del Demanio? Io credo di sì: pertanto sarebbe forse meglio parlare di vincolo di destinazione a fine di pubblica utilità e non per venti anni, ma per sempre. Che poi il comune decida diversamente a noi non interessa: purchè sia destinazione perpetua a fine di pubblica utilità, altrimenti correremmo il rischio di vedere un bene comunale legato a una destinazione che potrebbe diventare anche non economica. Quindi io sono del parere di destinare questi beni a fini di pubblica utilità senza limiti.

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non so, però, se questo sia legittimo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Concludo dichiarando che il relatore è d'accordo sull'impostazione generale del disegno di legge, del quale chiede l'approvazione, salvo la soppressione dell'articolo 4 i cui motivi ho spiegato dianzi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

L I V I G N I . Ho fatto rapidamente dei conti e, per la verità, vengono fuori degli strani prezzi per i quali si dovrebbe fare un cantiere spendendo 4.200 lire a metro quadrato, il che mi pare alquanto eccessivo, ma queste sono cose che non riguardano noi, bensì il comune di Venezia. Dunque credo anche io che dovremmo togliere queste destinazioni vincolative non soltanto per quanto riguarda il cantiere lagunare, ma anche per quanto si riferisce alla Biennale di Venezia. Ci troviamo di fronte ad una grossa discussione su tutto quanto riguarda la Biennale; ci sono anche dei disegni di legge in merito alla stessa: se deve rimanere o no, come dovrà essere modificata e se dovrà essere modificata e via dicendo. Quindi impegnare per venti anni con un vincolo tassativo tremila metri quadrati in favore della Biennale di Venezia non credo che sia cosa opportuna. Ammetto che il vincolo possa essere costituito per un certo periodo di anni, ma venti sono tanti, è quasi una eternità e questo lo dico anche sulla base dell'osservazione che ho fatto prima, relativa al prezzo: 4.200 lire al metro quadrato, al giorno d'oggi, fanno pensare che domani questi terreni potranno essere vantaggiosamente destinati a scopi diversi. Pertanto credo che il vincolo previsto dall'articolo 2 — vincolo ventennale — possa essere riportato anche nell'articolo 1.

Sono poi d'accordo col Presidente in merito all'articolo 4. Non è possibile effettuare praticamente una variazione di bilancio in maniera così contorta e così anomala, come avviene di fatto attraverso l'articolo 4. Il ricavato deve affluire nelle casse dello Stato e il Governo, poi, se intende dargli questa destinazione, lo farà attraverso la normale prassi legislativa, con una nota di variazione al bilancio.

B A N F I . Con questo disegno di legge si ripropone un tema spesso ricorrente: quello della vendita di beni di proprietà patrimoniale o demaniale dello Stato. Non mi sembra che, nel caso, si debba fare una questione di prezzo, anche perchè è stato determinato nel 1966...

P R E S I D E N T E , *relatore.* E confermato nel 1968.

B A N F Ie quindi dobbiamo ritenere che sia del tutto conveniente, oggi, per il comune di Venezia. D'altra parte, se il Comune si è dichiarato disposto a pagare questo prezzo, non vedo perchè dovremmo muovere delle obiezioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, mi dichiaro d'accordo con l'impostazione data dall'onorevole Presidente, ritenendo anch'io errato porre in una norma legislativa il vincolo di una specifica destinazione dell'immobile. È la destinazione del terreno, invece, che non può essere lasciata alla libera, indiscriminata valutazione del Comune. Si potrebbe perciò anche adottare la formulazione proposta dal Presidente, sostituendo la destinazione specifica stabilita nell'articolo 1 con la dizione generica « a fini di pubblica utilità ». E in questo caso sono però contrario a quanto sostenuto dal senatore Li Vigni, perchè ritengo che il vincolo non debba essere permanente.

In alternativa al vincolo di pubblica utilità, sarebbe però preferibile, a mio avviso, inserire per tutti i beni oggetto del provvedimento la facoltà da parte del comune di cedere il diritto di superficie, mentre la proprietà dei terreni deve restare permanentemente come patrimonio comunale. Potranno cederli, anche a privati, o utilizzarli in proprio, ma devono rimanere sempre di proprietà del comune. È inutile che continuiamo a vantare i paesi scandinavi come modelli di un certo democratico modo di vivere, se poi non accettiamo alcuni principi come quello che tutto il suolo è di proprietà dei comuni, i quali cedono il diritto di superficie per un periodo non superiore ai cento anni. Una casa, quando ha cento anni, deve essere abbattuta, e il suolo torna alla piena proprietà del comune, che lo utilizza in proprio o lo cede ad altri. Una seria legge urbanistica deve avere a base questo principio, che del resto è già stato sottolineato nei recenti accordi tra Governo e sindacati e che mi auguro di vedere presto tradotto in legge dello Stato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

Comunque, se la Commissione aderirà all'impostazione del Presidente, relativa alla destinazione a fini di pubblica utilità, non ho obiezioni, ma sarei più favorevole ad una più ampia disponibilità da parte del Comune, ma col vincolo che il terreno deve restare di proprietà comunale.

La stessa formulazione potrebbe essere utilizzata per le isole, oggetto dell'articolo 2. Il senatore Zugno ed io abbiamo avuto la possibilità di constatare come queste isole della laguna, che pur rivestono un grande interesse dal punto di vista turistico e paesaggistico, siano attualmente abbandonate e trascurate. Con questo disegno di legge noi affidiamo al Comune la responsabilità della loro destinazione, ma sempre col vincolo che il terreno resti di proprietà comunale.

In merito all'articolo 4, concordo pienamente con quanto sostenuto dall'onorevole Presidente. È un orientamento più volte espresso dalla nostra Commissione. L'Amministrazione della difesa ha un suo bilancio — che tra l'altro personalmente ritengo già superiore alle necessità del Paese — e non possiamo in alcun caso consentire che vi siano destinazioni di introiti dello Stato che non passino attraverso questo bilancio. Se il Parlamento riterrà necessario aumentare il bilancio della Difesa, lo farà, ma in modo aperto, in sede di discussione sullo stato di previsione della spesa, e non in modo surrettizio, come avverrebbe con questo provvedimento.

S T E F A N E L L I . Nella passata legislatura la Difesa ha sempre sostenuto — e questa Commissione si è sempre opposta fermamente a questa tesi — che il ricavato della vendita dei beni demaniali della Difesa doveva essere portato in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nel caso specifico, però, questa tesi non è stata confermata dal Governo, perchè solo una parte del ricavato, quello relativo all'isola della Certosa, verrebbe attribuito all'Amministrazione della difesa. Da ciò si deve dedurre che il Governo non fa più una questione di principio della cessione del ricavato di tutti i beni del Demanio della difesa alla stessa Amministra-

zione. Ma allora non comprendo su quali basi sia fondata la richiesta relativa all'isola della Certosa, perchè è chiaro che alle necessità di quest'Amministrazione si deve sopperire unicamente attraverso gli stanziamenti in bilancio.

Fatta questa prima osservazione, ce ne è un'altra: il Parlamento è chiamato a deliberare soltanto quando il valore degli immobili supera i cento milioni; ma quando sono 99 milioni? In questo caso il Ministero della difesa, per fare un esempio, vende i propri immobili; ma il ricavo di queste vendite a chi va?

P R E S I D E N T E , relatore. Va sempre allo Stato, non al Ministero che vende.

S T E F A N E L L I . Ancora: all'articolo 2, ultimo comma, si dice: « La vendita è subordinata alla condizione che il comune di Venezia si impegni, con il relativo contratto, a destinare gli immobili, per un periodo minimo di venti anni, a fini di pubblica utilità ». Questa norma io la ritengo superflua proprio perchè il Parlamento non è autorizzato, o quanto meno non dovrebbe interessarsi a tali questioni, salvo il punto 4), vale a dire l'isola della Certosa il cui valore supera il limite di cento milioni. Comunque, dice la relazione, si ravvisa l'opportunità di includere nella legge di autorizzazione anche gli altri tre immobili, allo scopo di disporre il trasferimento degli stessi, oltre che del compendio di cui al citato numero 4), dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato; quindi noi ci dovremmo occupare dei primi tre punti, ma non vedo pertanto le ragioni del vincolo di cui al primo comma. In definitiva il mio discorso è questo: con questo disegno di legge, così come è formulato, il Ministero della difesa si trova ad essere autorizzato — circa i ricavi — non solo per un bene immobile, ma per tutti. Circa, infine, l'articolo 4 sono d'accordo col relatore, ma forse, invece che sopprimerlo, basterebbe modificarlo e dire che il ricavato della vendita dell'immobile « Isola della Certosa », eccetera, sarà portato nel bilancio dello Stato.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)64^a SEDUTA (18 novembre 1970)

B A N F I . Ma è sempre così: ogni vendita di questo tipo viene portata nel bilancio dello Stato!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Qualsiasi bene demaniale per essere venduto deve essere prima sdemanializzato; una volta che è entrato a far parte del patrimonio dello Stato può essere venduto, ma automaticamente il ricavo della sua vendita va al bilancio dello Stato. Per fare una eccezione occorre una legge. Più volte abbiamo avuto al nostro esame provvedimenti in cui ci si chiedeva di destinare al Ministero della difesa il ricavato di particolari vendite; fino ad un certo punto la Commissione ha accettato questa impostazione, poi non l'ha più accolta, ribadendo il principio che qualsiasi stanziamento a favore di un dicastero doveva avvenire attraverso una legge di bilancio o attraverso variazioni della stessa legge. E a questo principio successivamente ci siamo sempre attenuti.

Z U G N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto devo dichiarare che vedo con piacere questo assottigliarsi del Demanio dello Stato che, come giustamente osservava poc'anzi il senatore Banfi, lo si vede spesso abbandonato (e percorrendo ultimamente la laguna di Venezia lo abbiamo potuto constatare di persona) in una maniera da far pietà, anche quando esso sia patrimonio dello Stato: sempre, comunque, è carente la buona amministrazione di questi immobili. Pertanto quando capita l'occasione di poter cedere — particolarmente ad Enti pubblici — questi beni, anche sotto il profilo della buona amministrazione, io credo che il farlo sia cosa buona, altamente auspicabile e vero atto di saggezza da parte del Governo. Qui abbiamo il comune di Venezia che acquista; sono state fatte delle valutazioni circa il prezzo che, per la verità, mi sembra sia abbastanza alto, però l'Ufficio tecnico erariale di Venezia ci ha fatto rilevare che effettivamente queste aree hanno raggiunto valori sorprendentemente alti.

L I V I G N I . Non è alto di per sè: è alto rispetto a quello che ci si vuol fare, cioè un cantiere.

Z U G N O . Quindi, indubbiamente, nonostante in via assoluta i prezzi risultino di una certa entità, considerati relativamente al luogo e alla destinazione, si può parlare di prezzi abbastanza moderati.

Si e qui parlato di vincoli: su questo punto mi permetterei di dissentire dall'opinione del collega Banfi. In linea generale, quando viene ceduto un bene ad un ente pubblico — nel caso specifico un ente locale — amministrato democraticamente, riteniamo che la amministrazione di quel bene sarà attuata saggiamente e prudentemente dalla gente del posto di cui il consiglio è rappresentante. Ora, vedere che non ci si fida di un comune e si leda la sua autonomia ponendo dei vincoli che vanno al di là di quelli che normalmente si pongono per tutte le vendite, mi sembra un gesto alquanto pesante. Dal momento che il comune acquista il bene come un qualsiasi privato e noi sappiamo che il comune stesso gestirà quel bene con tutte le garanzie democratiche, per quale motivo dobbiamo imporre dei vincoli a carattere permanente, oppure dei vincoli di superficie? Io sono contrario a questo e lo sono perchè ciò lede l'autonomia comunale; sono contrario perchè in questo modo si fossilizzano situazioni che nel tempo vanno variando: abbiamo forse la certezza che la situazione attuale, in questi venti anni, resterà uguale? Qui il disegno di legge parla specificamente di concedere queste aree all'ACNIL: e se domani questa azienda, superata dai tempi o per qualsiasi altro motivo, scomparisse, a quale titolo potrebbe più il comune ritenere questi immobili? In modo particolare, se vincoliamo permanentemente per pubblica utilità, possono anche nascere esigenze di permuta e allora quali interessi per questa popolazione noi abbiamo curato? Per quale motivo dobbiamo legiferare oggi ponendo questa cappa di piombo sul comune? Quello che sto dicendo per il vincolo permanente vale anche naturalmente per il diritto di superficie. Se domani una legge di carattere generale — come è accaduto in Svezia — stabilirà la riserva del diritto di superficie o allo Stato o al Comune o alla Provincia o alla Regione, è chiaro che vi rientrerà anche questo territorio che viene ceduto al comune di Venezia.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

Rebus sic stantibus, non possiamo noi stabilire per il comune di Venezia un onere che va molto al di là di quelli che obiettivamente è possibile stabilire a carico di un acquirente, particolarmente quando si tratta di un ente pubblico il quale deve avere, a mio avviso, una elasticità di movimenti garantita dalla democraticità della gestione.

Quindi, io manterrei il disegno di legge nei termini in cui è stato proposto, cioè con il vincolo per un periodo di venti anni.

C'è poi il problema relativo all'articolo 4, in merito al quale il Presidente ha perfettamente ragione: le entrate dello Stato devono andare al bilancio dello Stato. Con questa legge noi facciamo una piccola nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata, e in conseguenza un determinato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa viene aumentato.

Vorrei far notare una particolarità: non tutto l'immobile « Isola della Certosa » viene venduto; sono infatti esclusi i mappali nn. 1 e 2, che restano ancora nel Demanio pubblico, ramo Difesa. Questa riserva si spiega con l'intendimento del Ministero della difesa di completare e migliorare le sue strutture e attrezzature.

Allora le strade sono due: o il Ministero del tesoro aumenta lo stanziamento, e non lo può fare con una legge, oppure con questa stessa legge si dice quale destinazione avrà un aumento dell'entrata d'importo pari a quello che si ricava dalla vendita che ammonta a 260 milioni; così in sostanza è stabilito l'importo che deve essere riportato.

Resta da risolvere la questione se con l'assegnazione del ricavato al Ministero della difesa non si leda il principio dell'unicità del bilancio. A mio parere tale principio non viene leso. Queste entrate vanno necessariamente al bilancio del Ministero del tesoro. Sappiamo tutti benissimo che questi 260 milioni affluiranno allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro, mantenendo conseguentemente l'unicità del bilancio. L'unica particolarità è che questa somma, invece che con successiva norma, viene attribuita al Ministero della difesa con questa stessa norma. Però il principio dell'unicità del bilancio e la necessità di una norma

per aumentare un capitolo vengono, a mio avviso, soddisfatti pienamente. Del resto, il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro della difesa: ciò vuol dire che è stata scelta questa strada per l'ammodernamento delle attrezzature militari all'isola della Certosa, attraverso appunto questo impinguamento dell'entrata del Ministero della difesa.

Così stando le cose, io ritengo che non violiamo nessuno dei principi su cui poggia un bilancio dello Stato: unicità, universalità, eccetera; essi vengono tutti rispettati e si soddisfa anche l'esigenza di dare immediatamente al Ministero della difesa l'aumento dello stanziamento di un determinato capitolo di spesa. In questo modo il Ministero della difesa ha la disponibilità necessaria per poter completare e ammodernare le proprie strutture sui mappali che sono stati riservati all'isola della Certosa.

Per quanto poi riguarda l'articolo 3, dato che abbiamo avuto dei contatti con gli amministratori del comune di Venezia, conosciamo le difficoltà da essi incontrate per il versamento dell'importo relativo alla punta Sabbione; indubbiamente, con l'aggiunta di questi altri importi, le loro difficoltà aumenteranno. Perciò io proporrei che le annualità, invece che quindici, siano venti.

T R A B U C C H I . Io penso che sia opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge per motivi particolari. Tralascio per il momento l'articolo 1 e dichiaro che è soprattutto l'articolo 2 che mi preoccupa. Noi sappiamo che in questo momento si sta svolgendo un grosso dibattito circa il futuro destino della città lagunare, per stabilire cioè se le sue isole debbono rimanere disabitate, ricentrando nella zona che deve essere lasciata al libero flusso e deflusso delle acque e all'aumento e abbassamento del livello della laguna, conservando così le sue caratteristiche particolari, oppure se si deve sacrificare la natura attuale di Venezia per cercare di andare avanti con i concetti dell'industrializzazione.

Evidentemente il comune di Venezia queste isole le vuole per dar loro una determina-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

ta destinazione, che è necessariamente legata alla decisione che sarà presa sul problema del destino di Venezia. Il comune di Venezia — lo sappiamo tutti, anche quelli che non leggono i quotidiani veneziani, perchè ieri ne parlavano tutti i giornali — ha avuto una determinata idea, che è quella di continuare nella politica di industrializzazione. Viceversa, sia gli esperti stranieri, sia, pare, il Ministero della pubblica istruzione, hanno una idea diversa, cioè quella di valorizzare la terraferma e il porto di levante, ritenendo che a Venezia tutto quel complesso di attività che sono di carattere industriale o connesse con l'industria, soprattutto dei petroli, debba semmai essere limitato ma non certo aumentato.

Allora, in relazione a quello che sarà il concetto indicatore, il quale non può essere dato dall'Amministrazione di Venezia, e vorrei dire neanche dall'Amministrazione regionale, ma è proprio cosa che riguarda l'intera Repubblica italiana, anzi se ne stanno interessando le organizzazioni internazionali, noi non possiamo prendere provvedimenti di questo tipo.

Ma, a parte ogni considerazione, il punto centrale della questione, a mio avviso, è questo: prima di prendere una qualsiasi decisione in merito a questo provvedimento il Governo deve approfondire la destinazione che il comune di Venezia intende dare agli immobili in questione e ciò anche ai fini della determinazione del prezzo. Infatti, parlare genericamente di « pubblica utilità » non è sufficiente in quanto essa può dar luogo a conseguenze diverse se si tratta, ad esempio, di destinare queste aree ad edifici per case popolari oppure a fini che interessano non solo la popolazione di Venezia ma tutta l'Italia per ragioni turistiche, storiche e via dicendo.

Come può fare, ripeto, l'Ufficio tecnico erariale a stimare un immobile se per questo, pur essendo destinato a fini di pubblica utilità, non è stata già prevista una precisa utilizzazione? Fare una stima senza partire da questo punto base è del tutto inutile ed irrilevante.

Desidero, pertanto, conoscere dal Governo che cosa si vuol fare dell'isola di S. Spirito, di quella di S. Giacomo in Palude, dell'isola

del Lazzaretto Vecchia, nonchè di quella della Certosa; proprio per l'isola del Lazzaretto, inoltre, credo che dovranno essere tenute presenti particolari caratteristiche da salvaguardare, poichè rappresentano la testimonianza di una certa epoca.

Per quanto riguarda infine l'Azienda comunale di navigazione interna lagunare (ACNIL) sono d'accordo con quanto detto dal senatore Zugno; però, bisognerebbe tener conto che se effettivamente entro 20 anni sarà fatta la sotterranea di Venezia, che sarebbe piuttosto facile a realizzare in quanto il suo percorso seguirebbe il Canal Grande, l'ACNIL non funzionerà più o funzionerà in misura molto ridotta o, addirittura, potrà essere sostituita da una diversa organizzazione. Pertanto, nel disegno di legge non si dovrebbe specificare che per 20 anni l'immobile patrimoniale dello Stato che il Comune intende acquistare deve essere destinato a cantiere dell'ACNIL, ma più genericamente si dovrebbe parlare di destinazione ai « servizi di navigazione lagunare ». Non possiamo infatti ipotecare ciò che accadrà tra 20 anni.

Vi è poi un altro problema sul quale non sono d'accordo con l'onorevole Presidente: non ritengo, infatti, che i vincoli debbano essere perpetui e generali, ma che si debba introdurre una procedura di controllo sulla utilizzazione da parte del comune di Venezia. Anche su questo punto dobbiamo essere chiari e, in proposito, ho l'impressione che al fondo del provvedimento vi sia qualcosa di meno semplice di quanto si voglia dire.

Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di volerci dire in che termini esatti sta la questione, perchè vorrei avere elementi di valutazione tali da farmi decidere o meno circa la bontà di tutta questa operazione. Vale infatti la pena di farla? Formuliamo un articolo in cui si dica esattamente a che cosa servono questi soldi, perchè tutto questo discorso diventa oscuro e dà l'impressione che non si vogliano mettere in chiaro le cose.

Per questi motivi propongo di rinviare la discussione del disegno di legge.

C E R R I . Anzitutto desidero fare una affermazione di principio: secondo me è valida una impostazione di alienazione dei ter-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª SEDUTA (18 novembre 1970)

reni del demanio a favore di un ente democratico come un comune, e domani una regione.

In secondo luogo, proporrei una modifica dell'articolo 1, cioè lascerei il primo comma così com'è attualmente e formulerei il secondo comma nel modo seguente: « La vendita è subordinata alla condizione che il comune di Venezia si impegni a destinare l'immobile a fini di pubblica utilità ».

Questo perchè, accettando tutte le conseguenze dell'impostazione data dal senatore Zugno quando conferiva democraticità e titoli di saggezza al Consiglio comunale, sarà poi il Comune a fare con equilibrio tutte le considerazioni necessarie per la utilizzazione di questi territori. Infatti, una volta acquistati i territori, il comune avrà tutti i diritti su di essi.

Concordo, invece, con il senatore Zugno quando propone di emendare l'articolo 3 nel senso di elevare a 20 rate annuali di pagamento, perchè, nonostante l'urgenza, sono già passati due anni dalla data di presentazione del disegno di legge e nel frattempo sono intervenuti fenomeni nuovi che hanno oberato di nuovi oneri il comune di Venezia, per cui una maggiore dilazione nel pagamento di questo acquisto converrà senza dubbio al Comune stesso.

Sono senz'altro d'accordo, inoltre, sulla impostazione data all'articolo 4 dal Presidente.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, ricordo alla Commissione che occorre anzitutto decidere sulla richiesta di sospensione del senatore Trabucchi (del quale non condivido talune curiose teorie sul concetto di utilità pubblica) in attesa che il rappresentante del Governo ci indichi come verrà inquadrato il presente disegno di legge nel grande quadro della sistemazione idrogeologica di Venezia.

Non condivido la richiesta del senatore Trabucchi perchè, ove fosse accolta, potremmo senz'altro depennare il provvedimento dall'ordine del giorno. Il mio parere, come relatore, è di andare avanti, di non rinviare questi piccoli provvedimenti che contribui-

scono al grande quadro del risanamento di tutta Venezia.

A T T A G U I L E, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso che la sospensiva richiesta dal senatore Trabucchi sia diretta soprattutto a garantire gli interessi del comune di Venezia, perchè quando lo Stato vende al comune un determinato bene, sarà poi questo comune che lo dovrà destinare secondo quelle che sono le disposizioni che verranno o con legge speciale o secondo piani regolatori.

È da tenere presente che il comune di Venezia verrebbe ad acquistare oggi questi immobili per un determinato prezzo e mentre ne aveva in programma l'acquisto — e quindi pagava un certo prezzo — per determinati scopi, successivamente, a seguito delle disposizioni che potranno venire, non potrà più destinarli a questi scopi per cui verrebbe a pagare oggi un prezzo non più equo. Da questo punto di vista giustifico la richiesta del senatore Trabucchi.

Per quanto riguarda l'interesse dello Stato non avremmo alcun motivo di richiedere la sospensione della discussione del disegno di legge.

T R A B U C C H I. Preciso che la mia era una richiesta di rinvio e non una proposta di sospensiva.

Z U G N O. Poichè non si tratta di una richiesta di sospensiva, cioè di un invito a ritirare il disegno di legge, così come mi era sembrato di capire inizialmente dalle parole del senatore Trabucchi, essendo affiorate varie proposte di emendamento sulle quali penso che il Sottosegretario non sia pienamente in grado di decidere se accettarne alcune e respingerne altre questa mattina stessa, ai fini di una migliore disposizione della Commissione a varare o ad accettare così come è formulato il testo di questo disegno di legge sarei dell'avviso di aderire ad un breve rinvio. Comunque è opportuno deliberare con una certa rapidità su certi disegni di legge, pur apportandovi le modifiche che si ritengono opportune.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)64^a SEDUTA (18 novembre 1970)

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la Commissione intende avere gli elementi richiesti dal senatore Trabucchi è bene tenere presente che non si tratterà di un breve rinvio, perchè non è semplice dire che cosa farà il comune di Venezia di questi territori.

T R A B U C C H I . Il Comune lo sa certamente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A questo punto debbo dare notizia degli emendamenti presentati.

All'articolo 3 è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire le parole: « quindici rate », con le altre: « venti rate ».

All'articolo 4 è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo del primo comma.

Durante la discussione sono emersi anche altri emendamenti. Il primo, che si ricollega a quanto già da me proposto, è stato presentato dal senatore Li Vigni e tende a sopprimere, al secondo comma dell'articolo 1, le parole « per un periodo minimo di 20 anni », stabilendo, quindi, la destinazione degli immobili a fini di pubblica utilità, ma senza porre alcun termine. Lo stesso emendamento vale evidentemente anche per l'ultimo comma dell'articolo 2.

Il senatore Banfi propone, invece, di sopprimere, agli articoli 1 e 2, i commi relativi alla destinazione degli immobili, inserendo nel disegno di legge un articolo così formulato: « Il diritto di superficie dei beni oggetto della presente legge può essere ceduto a terzi dal comune di Venezia per un periodo non superiore a anni a partire dalla cessione da parte del demanio ». In via subordinata il senatore Banfi propone che il secondo comma dell'articolo 1 sia sostituito con il seguente comma identico all'ultimo dell'articolo 2: « La vendita è subordinata alla condizione che il comune di Venezia si impegni, con il relativo contratto, a destinare gli immobili, per un periodo minimo di venti anni, a fini di pubblica utilità ».

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone due emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere, al punto 4) del primo comma dell'articolo 2 le parole: « a condizione che l'immobile sia destinato a parco pubblico ». Questo emendamento dovrebbe dissipare gran parte delle preoccupazioni manifestate dal senatore Trabucchi in merito alla sistemazione della laguna.

Il secondo tende a sostituire, all'articolo 1 e all'articolo 2, alle parole: « venti anni », le altre: « trenta anni ».

In merito a quest'ultimo emendamento, poichè da più parti è stato, invece, proposto di sopprimere questa limitazione di tempo, devo fare presente che, a giudizio del Governo, ciò non sarebbe opportuno, trattandosi non di una donazione, ma di una vendita. La destinazione di un determinato immobile, in caso di vendita da parte dello Stato, ha sempre, secondo le norme di carattere generale, un limite di tempo. Il Governo pertanto propone di prorarre questo limite, ma sarebbe contrario ad una sua soppressione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'osservazione del rappresentante del Governo è giusta. Va però tenuto presente che, per quanto riguarda il bene patrimoniale di cui all'articolo 1 — che è il solo per il quale nel disegno di legge sia stabilito il prezzo di vendita — l'Ufficio tecnico erariale, nell'esprimere il suo giudizio di stima, ha evidentemente tenuto conto del fatto che il vincolo era stabilito nel disegno di legge per venti anni. È chiaro che il giudizio dell'Ufficio sarebbe stato diverso se il vincolo non fosse stato di venti anni. Dovremo perciò tenere presente questa considerazione in sede di esame dell'articolo.

Mi sembra di avere riassunto le proposte di modifica agli articoli 1 e 2. Per quanto riguarda l'articolo 3, il senatore Zugno come ho già detto ha proposto un aumento del periodo di rateazione a favore del comune di Venezia, proposta sulla quale ha concordato il senatore Cerri. Per quanto si riferisce infine all'articolo 4, io ne ho proposto la sop-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)64^a SEDUTA (18 novembre 1970)

pressione. Si sono dichiarati favorevoli a quanto da me suggerito i senatori Li Vigni, Stefanelli e Cerri, mentre il senatore Zugno si è pronunciato per il mantenimento dell'articolo.

Queste che ho enunciato in sintesi mi pare siano le varie proposte che sono scaturite dalla discussione.

Il senatore Trabucchi ha proposto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa di chiarimenti da parte del Governo sulla destinazione da parte del co-

mune di Venezia degli immobili oggetto del disegno di legge. A questa proposta ha aderito il rappresentante del Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI